



PENSIONI: COSA CAMBIA

IL VERBALE DI SINTESI DEL 28 SETTEMBRE 2016

LE NORME DELLA LEGGE DI BILANCIO

NOTA PER I DELEGATI

La mobilitazione e le proposte di CGIL CISL e UIL per cambiare la Legge Fornero hanno prodotto un risultato importante: l'avvio del negoziato per la modifica dell'attuale sistema pensionistico.

Il confronto iniziato il 24 maggio 2016 è stato sintetizzato nel VERBALE del 28 settembre 2016 in cui sono evidenziati i punti sui quali è stata raggiunta la condivisione rispetto a quelli di iniziativa governativa che hanno registrato giudizi articolati e/o di non condivisione.

Le misure indicate si articolano in due fasi: la Fase I contiene interventi che hanno trovato applicazione già all'interno della LEGGE DI BILANCIO 2017, mentre la Fase II prevede interventi di riforma previdenziale che dovranno essere approfonditi via via che proseguirà il confronto, con l'obiettivo di cambiare la normativa previdenziale e dare risposte concrete ai giovani e a coloro che hanno carriere discontinue, così come rivendicato dalla piattaforma di CGIL CISL e UIL.

Con questa nota ci proponiamo di illustrare i contenuti del VERBALE DI SINTESI, approfondendo (per quanto riguarda gli interventi della Fase I) le norme della LEGGE DI BILANCIO che ne hanno recepito le previsioni.

Fase I - INTERVENTI SULLE PENSIONI IN ESSERE	1
SOSTEGNO REDDITO DA PENSIONE	2
1. Riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione (No tax area pensionati)	2
2. Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso (Quattordicesima)	2
FLESSIBILITÀ IN USCITA	3
3. Cumulo gratuito dei periodi contributivi	3
PER SAPERNE DI PIÙ: CUMULO, RICONGIUNZIONE ONEROSA E TOTALIZZAZIONE	3
4. Lavoratori precoci (2 interventi)	3
A) ELIMINAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI	3
B) REQUISITO DI 41 ANNI DI ANZIANITÀ PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI "PRECOCI"	3
5. Lavori usuranti	5
6. Nuova forma di sostegno all'uscita flessibile dal mercato del lavoro - APE	5
1. APE VOLONTARIA	6
Entità dell'APE: alcune ipotesi	6
2. APE AGEVOLATA O SOCIALE	7
3. APE AZIENDALE	8
7. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare - RITA	8
INTERVENTI DELLA FASE I RIGUARDANTI LA FLESSIBILITÀ IN USCITA: RIEPILOGO	9
Fase II - I TEMI DELLA PROSECUZIONE DEL CONFRONTO	11

FASE I - INTERVENTI SULLE PENSIONI IN ESSERE

Gli interventi previsti all'interno della Fase I si articolano in **misure a sostegno dei redditi da pensione** e **misure volte a favorire il raggiungimento dei requisiti pensionistici (flessibilità in uscita)**, come schematizzato nella seguente tabella, in cui sono elencati i primi 7 punti contenuti nel **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI**.

Sostegno reddito da pensione	}	1. Riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione
		2. Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso
Flessibilità in uscita	}	3. Cumulo gratuito dei periodi contributivi
		4. Lavoratori precoci
		5. Lavori usuranti
		6. Nuova forma di sostegno all'uscita flessibile dal mercato del lavoro - APE
		7. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare - RITA

SOSTEGNO REDDITO DA PENSIONE

1. Riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione (No tax area pensionati)



La **LEGGE DI BILANCIO 2017**¹ ha recepito la previsione, contenuta nel **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI**, di **ampliamento della "no tax area" per i pensionati**, innalzando la soglia al di sotto della quale i redditi da pensione non sono soggetti a tassazione: tale soglia è stata elevata a € 8.125 circa e pertanto uniformata a quella prevista per i lavoratori dipendenti (nel 2016 la soglia per i pensionati ammontava a € 7.750 nel caso degli under 75 e a € 8.000 per gli over 75 anni).

Il beneficio medio per i 5.892.200 pensionati interessati è di € 45².



2. Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso (Quattordicesima)

Nella legge di **LEGGE DI BILANCIO 2017**³ è stata accolta la previsione, contenuta nel **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI**, di estensione della **"somma aggiuntiva"** (la cosiddetta **quattordicesima mensilità**) ai pensionati con redditi fino a 2 volte il minimo (circa € 1.000) e di aumento dell'importo per coloro che già percepivano tale somma aggiuntiva (soggetti con pensioni fino a 1,5 il trattamento minimo, pensioni di circa € 750).

La tabella che segue riporta gli importi previsti (si conferma il precedente meccanismo di articolazione delle somme in base agli anni di contribuzione).

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva dal 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo		(501,89 ⁴ X 1,5 = 752,84)	(platea: 2.125.000 pensionati)
Fino a 15	Fino a 18	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420	546
Oltre 25	Oltre 28	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo		(501,89 X 2 = 1.003,78)	(platea: 1.250.000 pensionati)
Fino a 15	Fino a 18	Non prevista	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	Non prevista	420
Oltre 25	Oltre 28	Non prevista	504

Commento CGIL (Nota del 3 ottobre 2016)

L'intervento costituisce una risposta, non esaustiva, al tema dei redditi pensionistici da lavoro incrementando la platea dei soggetti che percepiranno la somma aggiuntiva e rafforzando l'importo di chi già la percepisce.

Nella seconda fase verrà invece definito il meccanismo di perequazione.

L'intervento sulla no tax-area, anche se non determina incrementi di reddito consistenti rappresenta un principio di equità.

¹ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 comma 210

² Fonte Tabelle Governo: www.governo.it/sites/governo.it/files/pacchettopensionifinale.pdf

³ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 comma 187 e Allegato D

⁴ Valore per il 2016



3. Cumulo gratuito dei periodi contributivi

Come condiviso nel **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI**, la **LEGGE DI BILANCIO 2017**⁵ ha esteso la **possibilità di effettuare il cumulo gratuito dei contributi pensionistici per coloro che hanno effettuato versamenti in diverse gestioni**: ciò consentirà di raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia (v. nota a piè di pagina⁶) o anticipata (fino al 2018 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) sommando i versamenti effettuati presso diverse gestioni.

La **LEGGE DI BILANCIO** prevede anche la possibilità di passare dalla ricongiunzione o dalla totalizzazione al cumulo.

PER SAPERNE DI PIÙ: CUMULO, RICONGIUNZIONE ONEROSA E TOTALIZZAZIONE

Il cumulo dei contributi è un istituto diverso dalle altre due possibilità previste dalla legge per utilizzare le somme versate in diverse gestioni previdenziali, ovvero la ricongiunzione e la totalizzazione. La ricongiunzione è onerosa, e prevede che il lavoratore trasferisca i contributi presso uno solo degli istituti previdenziali, che poi verserà la pensione in base alle proprie regole: nel caso in cui tali regole siano più favorevoli ne deriverà una pensione più alta, ma essendo tale operazione, come già precisato, a carattere oneroso, il costo per il lavoratore può essere molto elevato (e in molti casi di fatto insostenibile). La totalizzazione è più simile al cumulo, ma in questo caso è meno favorevole il calcolo della pensione, che risulterà basata su un metodo di calcolo interamente contributivo.

Il cumulo invece prevede che la pensione sia calcolata pro-rata, in base alle regole di ciascuna gestione previdenziale. Ciò significa, per esempio, che se il lavoratore ha dei contributi versati prima del 1995, avrà diritto al calcolo delle relative quote con il sistema retributivo.

Commento CGIL (Nota del 3 ottobre 2016)

L'intervento eliminerà una vera e propria ingiustizia introdotta nel 2010 che permetteva solo a titolo oneroso la ricongiunzione dei contributi. Riguarda una platea ampia di lavoratrici e di lavoratori, stimata in circa 80.000 persone, che hanno accrediti contributivi presso diverse gestioni.

Un esempio può essere quello relativo ai passaggi dal pubblico al privato, e viceversa, nell'ambito delle società partecipate.



4. Lavoratori precoci (2 interventi)

A) ELIMINAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI

Come concordato attraverso il confronto Governo-Sindacati, la **LEGGE DI BILANCIO 2017** stabilisce per **TUTTI** coloro che accederanno alla pensione anticipata **l'eliminazione delle penalizzazioni economiche in precedenza previste nei casi di pensionamento prima dei 62 anni di età**: tali penalizzazioni - bloccate fino al 2017 - sarebbero dovute riprendere per le pensioni con decorrenza dal 2018.

B) REQUISITO DI 41 ANNI DI ANZIANITÀ PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI "PRECOCI"

Il **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI** aveva stabilito per i **lavoratori "precoci"** (lavoratori con **12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età**) **l'accesso alla pensione con 41 anni di contributi** nel caso di **disoccupati senza ammortizzatori sociali, persone** in condizioni di salute che determinano una **disabilità** e **lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose**.

⁵ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 commi da 195 a 198

⁶ Il **diritto alla pensione di vecchiaia** si consegue con il raggiungimento:

- di 20 anni di contribuzione;
- di età anagrafiche crescenti negli anni (attualmente 65 anni e 7 mesi per le donne e 66 anni e 7 mesi per gli uomini);
- per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 è inoltre richiesto il raggiungimento di un importo di pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (per il 2016 = € 448,07 X 1,5 = € 672,11)

L'età necessaria aumenta progressivamente in base ai seguenti meccanismi:

- per le donne: equiparazione progressiva all'età pensionabile degli uomini (che si completerà nel 2018);
- per le donne e per gli uomini: adeguamento dell'età pensionabile alle variazioni dell'aspettativa di vita.

La **LEGGE DI BILANCIO 2017**⁷ ha stabilito, con **decorrenza 1° maggio 2017**, l'applicazione delle nuove norme, e definito come segue la platea dei lavoratori precoci interessati:

- a) persone in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966, che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- b) lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il **coniuge** o un **parente di 1° grado convivente con handicap** in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992;
- c) lavoratori con una **riduzione della capacità lavorativa** superiore o uguale al **74%**;
- d) lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa un **lavoro** ritenuto **particolarmente pesante** (v. colonna 1 della seguente tabella) ovvero lavoratori che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo sui **lavori usuranti** (v. colonna 2 e anche precisazioni successive).

1) Lavori particolarmente pesanti	2) Attività usuranti
<ul style="list-style-type: none"> – Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici – Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni – Conciatori di pelli e di pellicce – Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante – Conduttori di mezzi pesanti e camion – Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni – Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza – Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido – Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati – Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia – Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> – Lavori in galleria, cava o miniera – Lavori in cassoni ad aria compressa – Lavori svolti dai palombari – Lavori ad alte temperature – Lavorazione del vetro cavo – Lavori espletati in spazi stretti – Lavori di asportazione dell'amianto – Lavori notturni – Lavori addetti alla c.d. "linea catena"

Al **requisito dei 41 anni** di contribuzione si applicheranno gli **adeguamenti alla speranza di vita**.



Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni saranno disciplinate con un **successivo decreto interministeriale**.

Commento CGIL (Nota del 3 ottobre 2016)

Per carriere lavorative lunghe e iniziate in età giovane un primo risultato è la cancellazione definitiva delle penalizzazioni per l'accesso al pensionamento anticipato, norma che si deve applicare in termini generali dando continuità all'attuale previsione legislativa che le ha sospese fino al 2017.

La distinzione tra le attività lavorative, individuando quelle più gravose e che comportano un maggior rischio legato alla relazione tra età e mansione, determinerà il diritto a uscire a 41 anni di contributi.

Possibilità previste anche per le categorie di maggior disagio quali la disoccupazione e le condizioni di salute. Si afferma un criterio legato al riconoscimento della onerosità del lavoro, per il riflesso che questo ha anche rispetto alle attese di vita, intaccando la forzata omogeneità prevista dall'attuale quadro normativo.

⁷ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 commi da 199 a 205

Aver indicato i 41 anni, seppur per una platea troppo ristretta, riapre il tema dell'accesso al pensionamento con tale requisito contributivo indicato nella piattaforma CGIL-CISL-UIL.



5. Lavori usuranti

Nel **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI** si era convenuto sulla **necessità di introdurre nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento per i lavoratori occupati in mansioni usuranti** ai sensi del decreto relativo (D.Lgs. n. 67/2011). Nel dettaglio si era concordato di:

- consentire l'anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi anche rispetto all'attuale normativa agevolata, attraverso l'**eliminazione delle finestre** di accesso alla pensione;
- prevedere che l'accesso al beneficio possa avvenire, a partire dal 2017, avendo svolto una o più attività lavorative usuranti:

- per un periodo di tempo almeno pari a **7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa** (senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito),

oppure

- avendo effettuato l'attività particolarmente usurante per un **numero di anni almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa**;
- **eliminare** l'adeguamento dei requisiti alla **speranza di vita** a decorrere dal **2019**;
- valutare la fattibilità amministrativa di **semplificazioni** relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio.

La **LEGGE DI BILANCIO 2017⁸** recepisce questi aspetti dell'intesa con effetto dal **1° gennaio 2017** (ferma restando la necessità di un ulteriore decreto interministeriale di modifica del D.Lgs. n. 67/2011 sui lavori usuranti).

Commento CGIL (Nota del 3 ottobre 2016)

Gli interventi individuati realizzeranno una maggiore facilità di accesso al quadro normativo che regola i benefici per i cosiddetti lavori usuranti. Le categorie restano quelle individuate nel decreto.

Significativa, anche per la prospettiva, la cancellazione del requisito dell'adeguamento alla speranza di vita che segue la richiesta di un intervento di riconsiderazione complessiva di tale istituto e la cancellazione delle finestre di accesso.

Su tali punti si è registrata la condivisione tra il Governo e le Organizzazioni Sindacali anche se come richiamato dallo stesso verbale le soluzioni individuate non esauriscono quanto contenuto nella piattaforma di CGIL-CISL-UIL per i punti in esame che in termini più generali.



6. Nuova forma di sostegno all'uscita flessibile dal mercato del lavoro - APE

L'APE, "Anticipo finanziario a garanzia pensionistica" è una misura istituita in via **sperimentale dal 1° maggio 2017** al 31 dicembre 2018 per i lavoratori con almeno **63 anni di età** che sono a **3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia**.

L'APE è un **prestito** corrisposto a quote mensili per 12 mensilità (contro le 13 mensilità della pensione).

L'APE si articola in:

- 1. APE VOLONTARIA**, su cui la CGIL ha espresso un **giudizio critico**, in particolare per la sua onerosità per i lavoratori;
- 2. APE SOCIALE O AGEVOLATA**, su cui vi è stata **condivisione tra Governo e Sindacati** (v. però oltre la valutazione rispetto al requisito successivamente previsto di 30-36 anni di contributi);
- 3. APE AZIENDALE.**

⁸ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 comma 206 e seguenti

Commento CGIL (Volantino sul VERBALE DI SINTESI)

FACCIAMO CHIAREZZA SULL'APE

⇒ La CGIL non è d'accordo con questo strumento voluto dal Governo perché è solo un meccanismo di prestito finanziario che non modifica la legge Fornero e aumenta le diseguaglianze

IL NOSTRO OBIETTIVO FINALE ERA E RESTA CAMBIARE LA LEGGE FORNERO

⇒ introduzione della flessibilità in uscita nella fascia d'età 62-70 anni

⇒ ripristino del requisito dei 41 anni per l'accesso alle pensioni di anzianità

⇒ risposte concrete ai giovani e alle carriere discontinue

COSÌ COME RIVENDICATO DA PIATTAFORMA CGIL CISL E UIL



1. APE VOLONTARIA

Per richiedere l'APE volontaria, oltre a una età anagrafica di almeno 63 anni di età, sono **necessari 20 anni di contribuzione**; inoltre la **pensione, depurata della rata** per la restituzione dell'APE richiesta (v. oltre), deve essere **almeno pari a 1,4 volte il trattamento minimo** di pensione (quindi, in base ai valori 2016, € 501,89 X 1,4 = € 702,65).

L'APE è un **prestito** corrisposto a quote mensili, la cui **restituzione** avviene con **rate mensili nei 20 anni successivi all'effettivo pensionamento** (di vecchiaia).

Il prestito è coperto da una **polizza assicurativa obbligatoria** per il rischio di **premorienza** (la cui finalità è garantire alla banca la restituzione integrale del prestito stesso nel caso in cui si verificasse il decesso dell'interessata/o nei 20 anni successivi all'accesso alla pensione). In caso di premorienza l'assicurazione ripaga il debito residuo e l'eventuale **reversibilità** viene corrisposta senza decurtazioni.

Le rate comprendono gli **interessi sul finanziamento** e il **premio dell'assicurazione**: tali oneri gravano di fatto per il 50%, dato che il restante 50% viene riconosciuto dall'INPS come credito d'imposta.

Il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo saranno definiti negli accordi-quadro stipulati con ABI, ANIA e altre imprese assicurative primarie.

Dopo 20 anni dal pensionamento (*quindi, nel caso di un uomo, all'età di 86 e 7 mesi*), il richiedente ha completato la restituzione delle rate di ammortamento alla banca finanziatrice e la pensione torna al suo livello "normale".

Per ottenere l'APE occorrerà richiedere all'INPS apposita certificazione e quindi presentare domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia. Nella domanda la persona interessata dovrà indicare la banca a cui richiedere l'APE, nonché la compagnia di assicurazione per la copertura del rischio di premorienza.

L'APE ha una **durata** minima di 6 mesi e massima di 3 anni.

Per quanto riguarda l'**importo**, l'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile saranno stabilite con un successivo decreto.

Entità dell'APE: alcune ipotesi

Si può ritenere che la soglia massima richiedibile per l'APE mensile sarà commisurata alla pensione netta: si ipotizzano percentuali (massime) dall'85% al 95%, presumibilmente correlate alla durata dell'anticipo.

Esempi (in base ai seguenti parametri)⁹

– APE richiesta: 85% pensione netta

– Durata anticipo: 3 anni

	Ipotesi 1 Pensione netta € 865	Ipotesi 2 Pensione netta € 1.286
Pensione mensile lorda	€ 1.000	€ 1.615
Pensione mensile netta	€ 865	€ 1.286
APE richiesta (85% della pensione netta)	€ 736	€ 1.093
Ipotesi Rata a carico dell'interessata/o depurata delle detrazioni (50% di interessi e premio assicurazione)	€ 173 - € 33 = € 140	€ 258 - € 49 = € 209

⁹ Fonte Tabelle Governo: www.governo.it/sites/governo.it/files/pacchettopensionifinale.pdf

	Ipotesi 1 Pensione netta € 865	Ipotesi 2 Pensione netta € 1.286
Nuova pensione mensile netta meno rata e detrazioni	€ 865 - € 140 = € 725	€ 1.286 - € 209 = 1.077
Incidenza rata su pensione lorda per ogni anno di anticipo (media)	3,8%	3,6%
Incidenza rata su pensione netta per ogni anno di anticipo (media)	4,6%	4,7%

Secondo il Governo il prestito è comunque vantaggioso rispetto a quelli di mercato, dato che il 50% dell'assicurazione e il 50% degli interessi sono a carico dello Stato.



2. APE AGEVOLATA O SOCIALE

Nel **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI**, ferma restando la non piena condivisione da parte delle OO.SS. sul meccanismo dell'APE, Governo e Sindacati hanno però concordato sull'obiettivo di prevedere un'**APE agevolata interamente a carico dello Stato** per un ammontare prefissato (ferma restando la facoltà dell'interessata/o di richiedere una somma maggiore) per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori ritenuti in condizioni di maggior bisogno, sulla base di requisiti quali:

- lo stato di disoccupazione (e assenza di reddito);
- la gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale;
- le condizioni di salute;
- i carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di 1° grado conviventi con disabilità grave.

La **LEGGE DI BILANCIO 2017**¹⁰ ha stabilito **ulteriori 2 vincoli (30 anni di contributi per disoccupati, lavoratori invalidi o con parenti 1° grado con disabilità grave, 36 anni per i soggetti con lavori pesanti o rischiosi per i quali si prevede inoltre che la mansione gravosa sia svolta da almeno 6 anni in via continuativa)**: tali vincoli, che non erano stati oggetto di confronto con il Sindacato, riducono la platea dei lavoratori potenzialmente interessati, che risulta pertanto così definita:



- a) persone in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966, che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'**anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- b) lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il **coniuge** o un **parente di 1° grado convivente con handicap** in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 e sono in possesso di un'**anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- c) lavoratori con una **riduzione della capacità lavorativa** superiore o uguale al **74%** e sono in possesso di un'**anzianità contributiva di almeno 30 anni**;
- d) lavoratori che svolgono **da almeno 6 anni in via continuativa un lavoro** ritenuto **particolarmente**

Lavori particolarmente pesanti

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

¹⁰ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 commi da 179 a 186

pesante (v. elenco a fianco) e sono in possesso di un'**anzianità contributiva di almeno 36 anni**.

– Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

I soggetti che hanno diritto al beneficio ricevono un **trasferimento monetario direttamente dall'INPS pari alla pensione certificata** al momento della richiesta con un **massimale di € 1.500**.

Questa erogazione sociale è tassata come reddito da lavoro dipendente (quindi il netto è maggiore di quello associato a un reddito da pensione equivalente)

Banche e assicurazioni non sono coinvolte nell'erogazione di questa componente.

Se il beneficiario con pensione superiore a € 1.500 intende percepire un'APE maggiore può richiedere la differenza con il meccanismo dell'APE volontaria, sostenendone il costo solo per la differenza.

Esempio (in base ai seguenti parametri)¹¹

- APE richiesta: 85% pensione netta
- Durata anticipo: 3 anni

	Esempio Pensione netta € 865
Pensione mensile lorda	€ 1.000
Pensione mensile netta	€ 865
Reddito ponte netto (APE)	€ 899
Nuova pensione mensile netta (importo invariato)	€ 865
Incidenza rata su pensione lorda (nessuna)	0%
Incidenza rata su pensione netta(nessuna)	0%



3. APE AZIENDALE

Il **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI** ha previsto che, in caso di accordo tra le parti, il **datore di lavoro** (eventualmente anche attraverso appositi fondi bilaterali) possa sostenere i **costi dell'APE** mediante il versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE.

La **LEGGE DI BILANCIO 2017**¹² ha recepito tale previsione stabilendo che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono incrementare il montante contributivo del lavoratore che accede all'APE, versando all'INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell'APE una contribuzione per un ammontare multiplo dei contributi correlati alla retribuzione del lavoratore.

7. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare - RITA

Con il **VERBALE DI SINTESI SULLE PENSIONI** il Governo si era impegnato a realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare per accrescerne la flessibilità di utilizzo, in particolare consentendo di **attingere prima dell'età di pensionamento al capitale accumulato in un fondo pensione**, e usufruire così di una "**Rendita Integrativa Temporanea Anticipata**"- RITA, e stabilendo altresì per tale prestazione una **tassazione agevolata**.

Tale previsione è stata recepita dalla **LEGGE DI BILANCIO 2017**¹³ che ha introdotto a decorrere **dal 1° maggio 2017**, in via **sperimentale** fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti per l'APE volontaria¹⁴ (e della relativa certificazione INPS) che hanno cessato il rapporto di lavoro, la possibilità di

¹¹ Fonte Tabelle Governo: www.governo.it/sites/governo.it/files/pacchettopensionifinale.pdf

¹² Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 comma 172

¹³ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Art. 1 commi da 188 a 192

¹⁴ Requisiti per l'APE volontaria (necessari anche per richiedere la RITA):

- età anagrafica minima di 63 anni
- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
- possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni
- pensione al netto della rata di ammortamento dell'APE almeno pari a 1,4 volte il trattamento minimo

utilizzare la totalità o una parte del **montante accumulato in un fondo di previdenza complementare** per ottenere una **rendita mensile negli anni che mancano alla pensione** di vecchiaia.

La **tassazione agevolata** va da un **massimo del 15%** a un **minimo del 9%** (riducendosi dello 0,30% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al 15°).

Tali disposizioni si applicano **anche ai dipendenti pubblici** che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate (novità positiva considerato che i dipendenti pubblici sono fino ad oggi stati esclusi da molte delle previsioni di maggior favore - soprattutto in tema di fiscalità - introdotte dalla riforma della previdenza complementare, D.Lgs. n. 252/2005).

INTERVENTI DELLA FASE I RIGUARDANTI LA FLESSIBILITÀ IN USCITA: RIEPILOGO

Strumento	Categorie	Caratteristiche	Oneri sulla pensione	Anni di anticipo rispetto a normativa vigente	Platee potenziali
Cumulo gratuito	Lavoratori con contributi in fondi diversi	Eliminazione ostacoli e ricongiunzioni onerose	Nessun onere	Da 1 a più anni	~48.000 (ogni anno)
Pensione con 41 anni di contributi	Lavoratori dipendenti e autonomi con lunghe carriere (precoci)	Lavoratori con 12 mesi di contributi prima dei 19 anni <ul style="list-style-type: none"> - Disoccupati senza ammortizzatori - Familiari di 1° grado con disabilità grave - Rilevante invalidità personale - Lavoratori che svolgono mansioni usuranti e lavoratori dipendenti impegnati in lavori "pesanti" 	Nessun onere	1 anno e 10 mesi per gli uomini 10 mesi per le donne	~25.000 (ogni anno)
Pensione anticipata per lavoro usurante	Lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti e notturne	Con minimo 36 anni di contributi	Nessun onere	Fino a 1 anno e mezzo di ulteriore anticipo rispetto all'attuale limite di 62 anni e 7 mesi	~6.000 (ogni anno)
APE volontaria	Lavoratori dipendenti e autonomi con 63 anni di età	Se possono maturare la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi	2%-5,5% per anno di anticipo	Fino a 3 anni e 7 mesi	~300.000 (2017) ~115.000 (2018)
APE sociale	Lavoratori dipendenti e autonomi con 63 anni di età in particolari condizioni di necessità	30 anni di contributi <ul style="list-style-type: none"> - Disoccupati senza ammortizzatori - Familiari di 1° grado con disabilità grave - Rilevante invalidità personale 36 anni di contributi <ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori dipendenti impegnati in lavori "pesanti" 	Nessun onere fino a 1.500 euro lordi	Fino a 3 anni e 7 mesi	~35.000 (2017) ~20.000 (2018)
RITA	Lavoratori aderenti a forme di previdenza complementare	Se possono maturare la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi	Utilizzo del montante maturato per anticipare la prestazione	Fino a 3 anni e 7 mesi	~115.000 (ogni anno)

FASE II - I TEMI DELLA PROSECUZIONE DEL CONFRONTO

Il Governo si è impegnato a proseguire il confronto con CGIL CISL e UIL per definire ulteriori interventi sulla normativa pensionistica collegati alla piattaforma unitaria: nella seconda fase si affronteranno diverse questioni del sistema previdenziale con particolare riferimento al sistema contributivo che potranno prevedere interventi su :

- pensioni medio-basse → introduzione di una pensione contributiva di garanzia;
- previdenza complementare → rafforzamento adesioni;
- flessibilità in uscita nel sistema contributivo → revisione requisito minimo di uscita per pensione anticipata nel sistema contributivo (primo versamento dopo il 1° gennaio 1996);
- lavoro di cura → riconoscimento ai fini previdenziali;
- adeguamento requisiti speranza di vita → riconoscimento della diversità dei lavori;
- separazione previdenza e assistenza;
- adeguamento trattamenti pensionistici → reintroduzione meccanismo Legge n. 388/2000 e rivisitazione paniere di beni e consumi.

Commento CGIL (Nota del 3 ottobre 2016)

Oltre le emergenze, che hanno caratterizzato la prima fase del confronto e che come si è visto hanno avuto un riscontro che presenta un carattere di articolazione, occorre in tempi brevi un lavoro che si ponga l'obiettivo di revisione in particolare del sistema contributivo e che possa caratterizzarsi per una risposta alle giovani generazioni e alle condizioni presenti nell'attuale mercato del lavoro.

Alessandria, 10 gennaio 2017